

## Il Decreto sulla DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO

### NOTA PER I DELEGATI N. 6

## IL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)

In data 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” (quarto decreto attuativo del Jobs Act), tra le cui misure figura una **revisione del lavoro accessorio, con l’obiettivo dichiarato di estenderne le possibilità di utilizzo.**

Quella che segue è una sintesi tecnica e schematica delle norme (contenute agli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015): ci limitiamo qui ad osservare come, ancora una volta, i provvedimenti adottati **smontano la volontà dichiarata di lotta alla precarietà, vista l’accresciuta possibilità di ricorrere ad una tipologia di lavoro tra le più precarie e meno garantite.**



Per lavoro accessorio si intende l’attività lavorativa retribuita mediante **buoni lavoro** o **voucher**.

Attualmente il lavoro accessorio **non prevede più**, come era all’origine, il requisito della **occasionalità** e vi si può ricorrere in tutti i settori di attività: elemento caratterizzante - e principale limitazione - di questa tipologia rimane pertanto il **tetto annuo dei compensi percepiti dal lavoratore** (che peraltro il decreto ha elevato).

Altra novità riguarda l’**obbligo di comunicazione preventiva** da parte del committente: il decreto stabilisce che prima dell’inizio della prestazione lavorativa siano forniti dati più circostanziati, utili a garantire la tracciabilità dei buoni: tale vincolo riguarda però solo i committenti imprenditori e professionisti, mentre non sono più soggetti ad alcun obbligo di comunicazione i committenti privati (che prima vi erano invece tenuti).

Il lavoro accessorio può essere svolto da qualsiasi soggetto: disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato<sup>1</sup>, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito, secondo quanto precisato di seguito.

**Non dà diritto** alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

<b>Limite complessivo alle prestazioni di lavoro accessorio da parte del lavoratore</b>	<p>€ <b>7.000</b> (lordo € <b>9.333</b>): è il limite massimo del compenso che il lavoratore può percepire dalla <b>totalità dei committenti</b> nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).</p> <p>Il limite è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.</p>
<b>Limite per singolo committente (se committente imprenditore o professionista)</b>	<p>Solo in caso di committente <b>imprenditore</b> o <b>professionista</b> vige (per ciascun committente) un’ulteriore limite, pari, per il 2015, a € <b>2.020</b> (lordo € <b>2.693</b>).</p> <p><i>Va sottolineato che questo limite opera nei confronti del singolo lavoratore e non impedisce al committente (datore di lavoro) di affidare l’attività da svolgere ad una pluralità di lavoratori ciascuno dei quali non potrà percepire più di € 2.693 lordi.</i></p>
<b>Agricoltura</b>  <b>Agricoltura (segue)</b>	<p>Nel settore agricolo, il lavoro accessorio si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under 25 (per questi ultimi, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è necessario che l’attività</li> </ul>

<sup>1</sup> Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale) se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente: in altri termini non può essere svolto in favore dello stesso datore di lavoro presso cui si presta la propria opera come lavoratore dipendente (Circ. INPS n. 49/2013).

	<p>sia compatibile con gli impegni scolastici, mentre potranno svolgerla in qualunque periodo dell'anno gli studenti universitari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle attività agricole a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole con volume d'affari fino a € 7.000) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.</li> </ul>
<b>Appalti</b>	In generale, è <b>vietato</b> ricorrere al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 25/12/2015, saranno individuate specifiche <b>deroghe</b> .
<b>Compatibilità con prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito</b>	<p>I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel <b>limite</b> complessivo di un compenso annuo di € <b>3.000</b> (lordo € <b>4.000</b>), rivalutato annualmente<sup>2</sup>.</p> <p>(Dal punto di vista previdenziale l'INPS dovrebbe decurtare la contribuzione figurativa riconosciuta per le prestazioni integrative, dei contributi che derivano dal lavoro accessorio, effettuando una compensazione che non ha conseguenze per il lavoratore.)</p> <p>Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite di € 3.000 (e fino a € 7.000) non sono integralmente cumulabili (per i criteri relativi alle diverse prestazioni e per gli <b>obblighi di comunicazione</b> previsti, v. circolare INPS n. 170/2015)</p>
<b>Misura del voucher</b>	<p>In attesa dell'emanazione di un ulteriore decreto, il valore nominale del buono orario è attualmente fissato in € <b>10</b>.</p> <p>Nel <b>settore agricolo</b> è pari all'importo della retribuzione stabilito dal contratto collettivo.</p>
<b>Copertura previdenziale e assicurativa</b>	I voucher <b>garantiscono</b> , oltre alla retribuzione, anche la <b>copertura previdenziale</b> presso l'INPS e quella <b>assicurativa</b> presso l'INAIL (v. oltre).
<b>Trattamento fiscale</b>	Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale (e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato).
<b>Determinazione del valore netto del voucher</b>	<p>Il valore nominale di ciascun buono comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una quota previdenziale destinata alla gestione separata INPS (13%),</li> <li>– una quota per l'assicurazione INAIL (7%),</li> <li>– una quota ulteriore a favore del concessionario del servizio (INPS e ora ulteriori soggetti previsti dal decreto) a titolo di rimborso spese (in passato 5%, attualmente da determinare con decreto MLPS).</li> </ul> <p>Il valore netto per il lavoratore è di € <b>7,50</b>.</p>
<b>Fase transitoria</b>	Per i buoni già richiesti alla data del 25/06/2015 si applicheranno fino al 31/12/2015 le disposizioni precedenti che stabilivano un ricorso al lavoro accessorio nel limite di € 5.000 per la totalità dei committenti e di € 2.000 <sup>3</sup> per ciascun singolo committente.
<b>Adempimenti da parte dei committenti (cenni)</b>	<p><u>Acquisto dei voucher:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– modalità esclusivamente telematica per i committenti imprenditori o professionisti</li> <li>– anche presso le rivendite autorizzate se non imprenditori o professionisti</li> </ul> <p><u>Comunicazione preventiva:</u></p> <p>I <b>committenti imprenditori o professionisti</b> che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a darne comunicazione prima dell'inizio della prestazione. Il decreto stabilisce che a regime la comunicazione sia effettuata alla DTL, ma fino a quando non saranno definite le nuove procedure rimangono in vigore le precedenti modalità di invio all'INPS.</p>

Alessandria, 31 agosto 2015

<sup>2</sup> Il limite complessivo di € 3.000 di compenso, per l'anno in corso, comprende le prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015, giorno precedente all'entrata in vigore del decreto (Circ. INPS n. 149/2015): l'eventuale riduzione dell'indennità effettuata da alcune sedi INPS è da ritenersi illegittima: nell'eventualità che ciò si sia verificato occorrerà richiedere l'erogazione della quota di indennità non corrisposta.

<sup>3</sup> Importi rivalutati rispettivamente, per il 2015, a € 5.060 e a € 2.020